

Avv. Prof. Gennaro Terracciano
Piazza di San Bernardo, 101 – 00187 ROMA
Tel. 069.293.92.38 - Fax 065.656.35.79
E-mail: segreteria@aaa-avvocati.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA REGIONE LAZIO
SEDE DI ROMA
Sez. II-ter – RG n. 7485/2021
RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Nell'interesse della **Dott.ssa ADELE REGA (C.F. RGEDLA61S56F1040)** nata a Melfi (PZ) il 16.11.1961 ed ivi residente in Via Foggia n. 22, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Prof. Gennaro Terracciano

- *ricorrente;*

CONTRO

- **l'Agazia delle Entrate**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*
- **l'Agazia delle Entrate / Direzione Centrale Risorse Umane (già Direzione Centrale del Personale) / Ufficio Selezione del Personale (già Ufficio Selezione ed Inserimento)**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*

- *resistenti;*

E NEI CONFRONTI

- del **Dott. Francesco De Simone**
- della **Dott.ssa Chiara Putzolu**
- della **Dott.ssa Elisabetta Colaci**
- del **Dott. Antonio Mastroberti**

- *controinteressati;*

PER L'ANNULLAMENTO:

- del provvedimento del Direttore dell'Agazia delle Entrate prot. AGE.AGEDC001.REGISTRO_UFFICIALE.0198385.22-07-2021-U del 22.07.2021, pubblicato sulla GURI il 10.08.2021, avente ad oggetto "*Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia*", con il quale sono state apportate modifiche nella precedente graduatoria di merito e all'elenco dei vincitori pubblicati il 02.07.2021 (**doc. 13**);
- della graduatoria di merito, pubblicata sulla GURI il 10.08.2021, come rettificata all'esito del provvedimento del Direttore dell'Agazia delle Entrate del 22.07.2021 (**doc. 14**);

Avv. Prof. Gennaro Terracciano
Piazza di San Bernardo, 101 – 00187 ROMA
Tel. 069.293.92.38 - Fax 065.656.35.79
E-mail: segreteria@aaa-avvocati.it

- dell’elenco vincitori, pubblicato sulla GURI il 10.08.2021, come rettificato all’esito del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22.07.2021 (**doc. 15**);
- dei provvedimenti di nomina e di assunzione in servizio dei vincitori del medesimo concorso *medio tempore* assunti, di estremi ignoti;
- del verbale n. 9 del 07.03.2016 di valutazione dei titoli della candidata (**doc. 16**);
- della scheda di valutazione dei titoli della candidata, allegata al verbale n. 9/2016 (**doc. 17**);
- *in parte qua*, del verbale n. 2 del 10.02.2016, con il quale la Commissione ha individuato i criteri di valutazione dei titoli secondo quanto previsto all’Art. 7 del bando di concorso, con particolare riferimento alle attività di docenza (**doc. 18**);
- *in parte qua*, dell’ «*Allegato al verbale n. 39 del 10.05.2016*», recante «*eccezioni sollevate dalle sottocommissioni su cui la Commissione ha fornito chiarimenti*» (**doc. 19**), nella parte in cui:
 - al punto n. 47 ha previsto che «*il carattere interno di cui alla lettera c), sezione prima, tabella valutazione titoli, si riferisce non al luogo e/o l’ente (SSEF, SNA, Università e analoghi) presso cui viene effettuata la docenza, ma ai destinatari della docenza stessa. Pertanto, devono considerarsi interne le docenze eseguite presso istituzioni esterne ma rivolte a personale interno dell’Agenzia delle Entrate (quesito posto da tutte le Sottocommissioni)*»;
 - al punto n. 49 ha previsto che «*le commissioni d’esame istituite per gli interpellati o selezioni interne all’amministrazione di appartenenza (es. per trasferimenti o assegnazioni di personale), non costituiscono titoli valutabili (quesito posto dalla V Sottocommissione) ...* »

ove intesi nel senso di legittimare *a posteriori* la valutazione dei titoli di docenza della candidata;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto, ove lesivo nei confronti della ricorrente;

**NONCHE’ PER L’ANNULLAMENTO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI GIA’
IMPUGNATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO:**

- *in parte qua*, della graduatoria di merito, pubblicata il 02.07.2021, della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti dell’Agenzia delle Entrate relativa al bando di concorso n.146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010

- nella G.U.R.I. – IV serie speciale – Concorsi ed esami, nella parte in cui ha collocato la ricorrente al n. 193 posto in graduatoria (**doc. 1**);
- *in parte qua*, dell'elenco vincitori, pubblicato il 02.07.2021, della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti dell'Agenzia delle Entrate relativa al bando di concorso n.146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nella G.U.R.I. – IV serie speciale – Concorsi ed esami, nella parte in cui non contempla la ricorrente (**doc. 2**);
 - della D.D. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0173327.30-06-2021-U, approvativa degli esiti della procedura di concorso (**doc. 3**);
 - del verbale della seduta di valutazione dei titoli *ex art. 7* del bando di concorso «*Valutazione dei titoli*» posseduti e dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione e attribuzione del relativo punteggio, di estremi e contenuto ignoto;
 - del verbale della seduta di colloquio orale tenutosi in data 26.06.2019, di estremi e contenuto ignoto;
 - del verbale della seduta di valutazione dei titoli relativi alla riserva *ex art. 1* del bando di concorso «*Riserva di posti*», di estremi e contenuto ignoto;
 - di tutti gli atti della procedura concorsuale di cui sopra, ancorché non conosciuti, nella parte in cui possano legittimare la collocazione della ricorrente al n. 193 posto nella graduatoria finale di merito;
 - di ogni altro atto comunque connesso, preordinato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
- nonché, ove occorrer possa:**
- dell'art. 9 del bando di concorso «*Presentazione dei titoli di preferenza a parità di merito e di riserva*», secondo cui “*Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e il titolo che dà diritto alla riserva di cui all'art. 1, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, all'Ufficio Selezione e Inserimento, i relativi documenti in carta semplice oppure le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del*

Avv. Prof. Gennaro Terracciano
Piazza di San Bernardo, 101 – 00187 ROMA
Tel. 069.293.92.38 - Fax 065.656.35.79
E-mail: segreteria@aaa-avvocati.it

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento. Da tali documenti in carta semplice o dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli suddetti alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda”, ove interpretato nel senso di escludere la valutazione dei titoli di riserva prevista dall’art. 1 co. 2 del bando, posseduti e dichiarati dalla ricorrente (doc. 4);

- dello Schema di Domanda, dell’Elenco Titoli e del modello di Dichiarazione sostitutiva predisposti dall’Amministrazione, ove interpretati nel senso di escludere la valutazione dei titoli di riserva prevista dall’art. 1 co. 2 del bando, posseduti e dichiarati dalla ricorrente (doc. 5);
- degli articoli 7 e 8 del bando di concorso, ove interpretati nel senso di legittimare il punteggio conseguito sui titoli e sul colloquio orale;

e, per l’effetto,

per la declaratoria del diritto della ricorrente a beneficiare della riserva di cui all’art. 1 co. 2 del bando della procedura, nonché del diritto al ricalcolo del punteggio attribuito per i titoli e alla conseguente nuova collocazione al n. 159° posto dell’elenco dei vincitori;

nonché in via gradata

per l’annullamento di tutti gli atti e/o provvedimenti del concorso in questione, con condanna della P.A. alla rinnovazione dell’intera procedura mediante l’adozione di un nuovo bando di concorso, conforme alle previsioni dell’art. 18 della l. n. 241/1990 e all’art. 16 del d.P.R. n. 487/1994

nonché in ulteriore subordine

per il risarcimento di danni *patiti e patienti* dalla ricorrente e che ci si riserva di quantificare

PREMESSO

1. Con il ricorso introduttivo la dott.ssa Rega ha contestato gli esiti della selezione pubblica per n. 175 dirigenti della Agenzia delle Entrate, di cui n.3 dirigenti riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano (art.1.1 del bando di concorso), poiché - pur avendo ella regolarmente **dichiarato e prodotto** già con la domanda di partecipazione al concorso i titoli di cui intendeva avvalersi ai fini della riserva interna di posti prevista dall’art. 1.2 del bando di concorso (e che si rammenta consisteva semplicemente nell’essere funzionari di ruolo presso l’Agenzia stessa,

Avv. Prof. Gennaro Terracciano
Piazza di San Bernardo, 101 – 00187 ROMA
Tel. 069.293.92.38 - Fax 065.656.35.79
E-mail: segreteria@aaa-avvocati.it

in possesso di una anzianità di servizio pari ad almeno 8 anni nella posizione economica F3 o superiore, muniti di laurea) - nella graduatoria finale, sorprendentemente, non le è stato riconosciuto detto diritto alla riserva, in palese violazione anche dell'art. 18 della l. n. 241/1990 e dell'art. 16 del d.P.R. n. 487/1994, oltre che dei principi di ragionevolezza, effettività e proporzionalità dell'azione amministrativa.

Per effetto del mancato riconoscimento della riserva, la ricorrente non è stata collocata tra i vincitori del concorso.

2. Peraltro, giova precisare che in esito alla richiesta di accesso agli atti presentata dalla ricorrente (**doc. 11**) - e, specificamente, in riscontro alla richiesta di fornire «*Provvedimento e/o atti e pareri correlati al diniego del riconoscimento alla sottoscritta del diritto alla riserva di posti di cui all'art. 1 del bando di concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia delle entrate prot. 146687/2010*» - l'Agenzia con nota del 08 settembre u.s. (**doc. 20**) ha genericamente richiamato l'atto di approvazione della graduatoria dalla stessa adottato il 30 giugno 2021 (**doc. 3**), dichiarando che «*Quanto richiesto al primo punto dell'istanza (determinazione dell'amministrazione relativa al diniego del riconoscimento del diritto alla riserva dei posti) è contenuto nell'atto di approvazione della graduatoria del concorso (provvedimento 173327/2021) redatto in conformità a quanto previsto dal bando, in particolare all'art. 9 (Presentazione dei titoli di preferenza a parità di merito e di riserva), e sulla base degli atti della Commissione d'esame. Tale atto è reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/amministrazionetrasparente/bandi-di-concorso/concorsi-in-svolgimento/concorso-pubblico-per-ilreclutamento-di-175-dirigenti-di-seconda-fascia>*», nella sostanza non indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a base del disconoscimento del diritto vantato dalla ricorrente e, quindi, attestando l'assenza di qualsivoglia valutazione e, comunque, il difetto di motivazione della decisione (implicitamente) adottata.

3. All'indomani della notifica del ricorso, con provvedimento pubblicato sulla G.U.R.I. del 10.08.2021, l'Agenzia ha proceduto alla rettifica della precedente graduatoria finale e dell'elenco vincitori, disponendo «*lo scorrimento di tre posizioni della graduatoria di merito in epigrafe ai fini dell'assunzione di 172 vincitori del concorso, a seguito della rinuncia dei dottori Claudio Notti, Domenico Stancarone e della dott.ssa Barbara Zucchetto*», nonché

Avv. Prof. Gennaro Terracciano
Piazza di San Bernardo, 101 – 00187 ROMA
Tel. 069.293.92.38 - Fax 065.656.35.79
E-mail: segreteria@aaa-avvocati.it

l'espunzione dalla graduatoria di n. 2 riservisti (dott. Pompilio Ciro Cardinale e alla dott.ssa Magda Manfredi); ciò in quanto «*I tre vincitori del concorso, dottori Claudio Notti, Domenico Stancarone e la dott.ssa Barbara Zucchetto, hanno rinunciato alla stipula del contratto di lavoro, perché già dirigenti, e pertanto il presente atto dispone lo scorrimento della graduatoria per il subentro negli aventi diritto all'assunzione dei dottori Gaetano Regine, Antonio Mastroberti, e della dott.ssa Elisabetta Colaci, collocatisi nelle tre posizioni della graduatoria successive a quelle dei vincitori.*

Sulla base di una verifica delle riserve dei posti sono rettificate anche le posizioni in graduatoria dei candidati di cui al punto 2 del presente atto con l'inserimento nell'elenco dei vincitori del dott. Gabriele Marini e della dott.ssa Simona Morandini. In particolare, il dott. Pompilio Ciro Cardinale e la dott.ssa Magda Manfredi non hanno adempiuto all'onere stabilito dall'art. 9 del bando di concorso nel termine ivi previsto e pertanto agli stessi non viene riconosciuta la riserva dei posti, loro attribuita per mero errore materiale nell'atto rettificato» (doc. 13).

4. Inoltre, all'esito dell'accesso documentale *medio tempore* esperito, la ricorrente ha potuto appurare l'esistenza di una illegittimità procedimentale in cui è incorsa l'Amministrazione nell'*iter* concorsuale relativo alla fase di valutazione dei titoli della candidata, come meglio si dirà nel relativo motivo di impugnazione (*cf. infra* motivo VII).

5. I provvedimenti adottati dall'Agenzia, successivi alla proposizione del ricorso sono da ritenersi viziati, in primo luogo, per illegittimità derivata e, dunque, meritevoli di annullamento per i medesimi vizi già fatti valere con il ricorso introduttivo che di seguito si ritrascrive integralmente :

**"ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA REGIONE LAZIO
SEDE DI ROMA
RICORSO
CON ISTANZA DI DECRETO MONOCRATICO PRESIDENZIALE EX ART. 56
C.P.A.**

Avv. Prof. Gennaro Terracciano
Piazza di San Bernardo, 101 – 00187 ROMA
Tel. 069.293.92.38 - Fax 065.656.35.79
E-mail: segreteria@aaa-avvocati.it

Nell'interesse della **Dott.ssa ADELE REGA (C.F. RGEDLA61S56F104O)** nata a Melfi (PZ) il 16.11.1961 ed ivi residente in Via Foggia n. 22, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce al presente atto, dall'Avv. Prof. Gennaro Terracciano (C.F. TRRGNR60E08F839R) ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio in Roma, Piazza San Bernardo n. 101, ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione ai sensi dell'art. 136 c.p.a., anche a mezzo telefax al n. 06.56563579 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): gennaroterracciano@ordineavvocatiroma.org

- *ricorrente*;

CONTRO

- **l'Agenzia delle Entrate**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, con sede in Roma, Via Giorgione, n. 106;
- **l'Agenzia delle Entrate / Direzione Centrale Risorse Umane (già Direzione Centrale del Personale) / Ufficio Selezione del Personale (già Ufficio Selezione ed Inserimento)**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, con sede in Roma, Via Giorgione, n. 159

- *resistenti*;

E NEI CONFRONTI

- del **Dott. Francesco De Simone**, residente in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 71, Lettera A, Interno 2;
- della **Dott.ssa Chiara Putzolu**, residente in Roma, Via dell'Orsa Maggiore n. 44

- *controinteressati*;

PER L'ANNULLAMENTO

- *in parte qua*, della graduatoria di merito, pubblicata il 02.07.2021, della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti dell'Agenzia delle Entrate relativa al bando di concorso n.146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nella G.U.R.I. – IV serie speciale – Concorsi ed esami, nella parte in cui ha collocato la ricorrente al n. 193 posto in graduatoria (doc. 1 – All. A alla D.D. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0173327.30-06-2021-U);

Avv. Prof. Gennaro Terracciano
Piazza di San Bernardo, 101 – 00187 ROMA
Tel. 069.293.92.38 - Fax 065.656.35.79
E-mail: segreteria@aaa-avvocati.it

- *in parte qua*, dell'elenco vincitori, pubblicato il 02.07.2021, della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti dell'Agenzia delle Entrate relativa al bando di concorso n.146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nella G.U.R.I. – IV serie speciale – Concorsi ed esami, nella parte in cui non contempla la ricorrente (**doc. 2 – All. B alla D.D. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0173327.30-06-2021-U**);
- della D.D. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0173327.30-06-2021-U, approvativa degli esiti della procedura di concorso (**doc. 3**);
- del verbale della seduta di valutazione dei titoli ex art. 7 del bando di concorso «*Valutazione dei titoli*» posseduti e dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione e attribuzione del relativo punteggio, di estremi e contenuto ignoto;
- del verbale della seduta di colloquio orale tenutosi in data 26.06.2019, di estremi e contenuto ignoto;
- del verbale della seduta di valutazione dei titoli relativi alla riserva ex art. 1 del bando di concorso «*Riserva di posti*», di estremi e contenuto ignoto;
- di tutti gli atti della procedura concorsuale di cui sopra, ancorché non conosciuti, nella parte in cui possano legittimare la collocazione della ricorrente al n. 193 posto nella graduatoria finale di merito;
- di ogni altro atto comunque connesso, preordinato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;

nonché, ove occorrer possa:

- dell'art. 9 del bando di concorso «*Presentazione dei titoli di preferenza a parità di merito e di riserva*», secondo cui “*Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e il titolo che dà diritto alla riserva di cui all'art. 1, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, all'Ufficio Selezione e Inserimento, i relativi documenti in carta semplice*”

Avv. Prof. Gennaro Terracciano
Piazza di San Bernardo, 101 – 00187 ROMA
Tel. 069.293.92.38 - Fax 065.656.35.79
E-mail: segreteria@aaa-avvocati.it

oppure le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento. Da tali documenti in carta semplice o dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli suddetti alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda”, ove interpretato nel senso di escludere la valutazione dei titoli di riserva prevista dall’art. 1 co. 2 del bando, posseduti e dichiarati dalla ricorrente (doc. 4);

- dello Schema di Domanda, dell’Elenco Titoli e del modello di Dichiarazione sostitutiva predisposti dall’Amministrazione, ove interpretati nel senso di escludere la valutazione dei titoli di riserva prevista dall’art. 1 co. 2 del bando, posseduti e dichiarati dalla ricorrente (doc. 5);
- degli articoli 7 e 8 del bando di concorso, ove interpretati nel senso di legittimare il punteggio conseguito sui titoli e sul colloquio orale;

e, per l’effetto,

per la declaratoria del diritto della ricorrente a beneficiare della riserva di cui all’art. 1 co. 2 del bando della procedura

nonché, in via gradata,

per l’annullamento di tutti gli atti e/o provvedimenti del concorso in questione, con condanna della P.A. alla rinnovazione dell’intera procedura mediante l’adozione di un nuovo bando di concorso, conforme alle previsioni dell’art. 18 della l. n. 241/1990 e all’art. 16 del d.P.R. n. 487/1994

nonché, in ulteriore subordine,

per il risarcimento di danni *patiti e patiendi* dalla ricorrente e che ci si riserva di quantificare

FATTO

1. Con bando di concorso prot. n. 146687/2010 della Direzione Centrale del Personale – Ufficio Selezione e Inserimento dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato in data 29 ottobre 2010, l’odierna resistente ha indetto una procedura di concorso per la copertura di n. 175 posti con qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, da assumere nel ruolo dell’Agenzia delle Entrate (doc. 4)

Avv. Prof. Gennaro Terracciano
Piazza di San Bernardo, 101 – 00187 ROMA
Tel. 069.293.92.38 - Fax 065.656.35.79
E-mail: segreteria@aaa-avvocati.it

2. L'articolo 1 del bando ha previsto una duplice riserva di posti:
 - n. 3 posti da destinare alla sede di Bolzano (co. 1);
 - il 50% dei posti messi a concorso da riservare al personale interno dell'Agenzia delle Entrate, in servizio, da almeno 8 anni, nella qualifica di funzionario di ruolo, con posizione economica F3 o posizioni economiche superiori della terza area funzionale e che fosse in possesso, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, della laurea (co. 2).
3. Per quanto di interesse, quindi, metà dei posti di concorso avrebbero dovuto essere riservati ai funzionari interni, laureati di ruolo presso l'Agenzia stessa, in possesso di una anzianità di servizio pari ad almeno 8 anni nella posizione economica F3 o superiore.
4. La *lex specialis* ha previsto che la procedura selettiva dovesse svolgersi mediante valutazione dei titoli posseduti da ciascun candidato (da effettuarsi mediante applicazione dei criteri previsti dall'art. 7 del bando stesso) e successiva verifica dei requisiti e delle attitudini professionali, seguita da un colloquio, volto a valutare la conoscenza di ciascun candidato in relazione alle materie elencate al comma 3 dell'art. 8 del bando e alla lingua straniera e all'informatica, ai sensi comma 4 del medesimo art. 8.
5. L'articolo 9 del bando ha disposto poi che *"Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e il titolo che dà diritto alla riserva di cui all'art. 1, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, all'Ufficio Selezione e Inserimento, i relativi documenti in carta semplice oppure le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento. Da tali documenti in carta semplice o dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli suddetti alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda"*.

6. La ricorrente, Dott.ssa Rega, in possesso, fra l'altro, dei requisiti richiesti quale riservista ai sensi dell'articolo 1 co. 2 del bando di concorso (*"Il 50% dei suddetti posti è riservato ai funzionari di ruolo dell'Agenzia delle Entrate, appartenenti alle posizioni economiche F3 o a quelle superiori della terza area funzionale, muniti di laurea, che alla data di emanazione del presente bando, risultino in servizio presso la medesima Agenzia e abbiano compiuto, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche"*) ha presentato, nei tempi e con le modalità stabilite dall'articolo 3 del bando, apposita domanda di partecipazione (**doc. 6**), comprensiva dell'elenco dei titoli (**doc. 7**) e del proprio curriculum (**doc. 8**), dal quale si evinceva la sua esperienza professionale valutabile anche ai fini della riserva interna di posti.
7. Nella propria domanda – conformemente al format di elenco titoli predisposto dall'Amministrazione (che non richiedeva l'indicazione separata, rispetto a quelli valutabili ai fini della attribuzione del punteggio ai sensi dell'art. 7 del bando, dei titoli valevoli per la riserva) – ha dichiarato e prodotto i numerosi titoli dalla stessa posseduti e valutabili ai sensi dell'art. 7 del bando (titoli accademici e di studio, titoli di servizio, incarichi e docenze, pubblicazioni, partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro), ivi compresi quelli relativi alla riserva "interna" di posti prevista dall'art. 1 co. 2 del bando (*i.e.*, il titolo di laurea e l'assunzione in servizio come funzionario di ruolo da almeno n. 8 anni con posizione economica F3 o superiore), flaggando anche l'apposita casella dedicata alla riserva.
8. Difatti, già a far data dal 24.03.1994 – e dunque da almeno 8 anni alla data di adozione del bando di concorso (29.10.2010) – la ricorrente, titolare di diploma di laurea conseguito il 17.07.1987, ha prestato servizio presso l'Ufficio Imposte Dirette di Piacenza nel ruolo di Funzionario Tributario con inquadramento di Vice Direttore IIDD – posizione economica C2 (corrispondente all'attuale posizione economica F3), risultando, quindi, pienamente in possesso del requisito di anzianità di servizio e di posizione economica richiesti dal bando di concorso.
9. Nel dettaglio, così come si evince dall'Elenco Titoli (**doc. 7**) e dalla dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. n. 445/2000 (**doc. 9**) prodotti dalla candidata già al momento della partecipazione:

- il titolo di laurea è stato espressamente indicato tra i «*titoli accademici e di studio, compresi quelli previsti come requisiti di accesso*» [doc. 7 – lettera a) n. 1] e prodotto, conformemente al bando, in copia fotostatica corredata di apposita dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. n. 445/2000 attestante la conformità all'originale [doc. 9 – lettera a)];
- il titolo relativo alla anzianità interna di servizio di almeno n. 8 anni in posizione economica idonea è stato espressamente indicato tra i titoli «*titolo di servizio: incarichi di direzione e gestione di uffici, di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici e/o privati*» [doc. 7 – lettera b) n. 2] e prodotto, conformemente al bando, in copia fotostatica corredata di apposita dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. n. 445/2000 attestante la conformità all'originale [doc. 9 – lettera e)]

Già in sede di partecipazione, dunque, la dott.ssa Rega ha regolarmente dichiarato e prodotto i titoli di cui intendeva avvalersi ai fini della riserva interna di posti.

10. Prima della conclusione delle prove orali (e quindi ben prima della formazione della graduatoria) in data 12.05.2021, con nota inviata a mezzo RAR, la dott.ssa Rega ha confermato il proprio diritto della riserva interna di posti nella quale, fermo restando che “*Nel richiamare l’art. 16 del d.P.R. n. 487/1994 la sottoscritta rappresenta che la documentazione attestante il possesso del requisito dei titoli di riserva del 50% di posti è ab origine in possesso della pubblica amministrazione*”, l’interessata ha precisato che i titoli valevoli per la riserva erano stati già resi disponibili all’Agenzia con la domanda di partecipazione:

“come già indicato nella domanda di ammissione al concorso (Allegato A, punto 12) e documentato nei seguenti allegati contestualmente prodotti alla stessa domanda di ammissione al concorso:

- *Elenco Titoli – allegato B – lett. a) punto 1 e lett. b) punto 10¹*

¹ Per mero errore materiale è stato indicato il punto n. 10 della lett. b) in luogo del punto n. 2. In ogni caso, nella medesima nota, al terzo punto è chiaramente indicato il titolo di riserva considerato [di cui alla lett. b) n. 2], vale a dire “*Copia fotostatica del Decreto del Ministero delle Finanze 24 gennaio 1995 di nomina in ruolo quale*

Avv. Prof. Gennaro Terracciano
Piazza di San Bernardo, 101 – 00187 ROMA
Tel. 069.293.92.38 - Fax 065.656.35.79
E-mail: segreteria@aaa-avvocati.it

- *Copia fotostatica del diploma di laurea*
- *Copia fotostatica del Decreto del Ministero delle Finanze 24 gennaio 1995 di nomina in ruolo quale vincitrice del concorso indetto con D.M. 11 ottobre 1988 per Vicedirettore delle imposte dirette – Ottava qualifica funzionale*
- *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità agli originali delle copie fotostatiche prodotte – allegato C, punto a) e punto e)*
- *Curriculum vitae*
- *Copia del documento di identità*

Il possesso dei titoli di riserva attestato dal Decreto del Ministero delle Finanze 24 gennaio 1995 di immissione in ruolo nell'ottava qualifica funzionale, corrispondente al profilo giuridico equiparato alla area terza/F3, prodotto con la domanda di ammissione al concorso, sussisteva alla data di scadenza del termine utile per la presentazione di ammissione al concorso" (doc. 10).

11. Con nota del 16.05.2019 la Commissione d'esame dell'Agenzia delle Entrate ha convocato la ricorrente per la data del 26.06.2019 per la prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali, integrata da colloquio, così come previsto dall'art. 8 del bando di concorso. Con questa stessa missiva la Commissione d'esame ha, altresì, comunicato la votazione conseguita dalla ricorrente in esito alla procedura di valutazione dei titoli dalla stessa dichiarati in sede di domanda di partecipazione: 1,97 punti. Di tale attribuzione di punteggio, però, la nota non ha fornito alcuna motivazione.
12. In data 02.07.2021, è stata pubblicata la graduatoria finale e l'elenco dei candidati risultati vincitori (n. 172 candidati).
13. La dott.ssa Rega ha appreso di essere stata collocata al n. 193° posto in graduatoria non essendole stato riconosciuto (in maniera del tutto incomprensibile) il diritto alla riserva interna che le avrebbe consentito di collocarsi utilmente al n. 161° posto in graduatoria, risultando quindi tra i vincitori.
14. E ciò nonostante l'interessata avesse regolarmente dichiarato e prodotto i relativi titoli già con la domanda di partecipazione e sebbene, comunque, si trattasse di

vincitrice del concorso indetto con D.M. 11 ottobre 1988 per Vicedirettore delle imposte dirette – Ottava qualifica funzionale"

Avv. Prof. Gennaro Terracciano
Piazza di San Bernardo, 101 – 00187 ROMA
Tel. 069.293.92.38 - Fax 065.656.35.79
E-mail: segreteria@aaa-avvocati.it

documentazione già in possesso della stessa Amministrazione che ha bandito il concorso (essendo il titolo di riserva collegato alla posizione di ruolo F3 ricoperta da almeno 8 anni presso l'Agenzia delle Entrate) e, quindi, l'unica verifica che la P.A. precedente avrebbe dovuto porre in essere – sulla base della documentazione dalla stessa detenuta – inerisse alla semplice verifica dell'anzianità interna di servizio e della corrispondente posizione economica della dott.ssa Rega (dal momento che il possesso del titolo di laurea è già stato verificato al momento della sua assunzione e presa in servizio, avvenuta nel 1994).

15. Parimenti incomprensibile è risultata anche l'attribuzione del punteggio sui titoli ex art. 7 del bando di concorso rispetto al quale l'interessata ha presentato apposita istanza di accesso agli atti (doc. 11). Tale istanza è stata diretta, fra l'altro, a conoscere i parametri e criteri di valutazione adottati dalla Commissione di concorso, nonché tutti gli atti e/o provvedimenti e/o pareri sulla base dei quali è stata esclusa dal diritto alla riserva dei posti.
16. Nelle more di acquisire detta documentazione, tuttavia, si rende necessario contestare l'operato procedimentale dell'Agenzia, tenuto conto che (a quanto consta) la presa in servizio dei vincitori è fissata per i primi giorni del mese di agosto.
17. Nonostante, infatti, il concorso in questione abbia impiegato oltre dieci anni per addivenire alla conclusione, l'Agenzia ha ritenuto opportuno far intercorrere appena un mese tra la pubblicazione delle graduatorie (02.07.2021) e l'immissione in servizio dei candidati risultati vincitori, prevista appunto per i primissimi giorni di agosto.
18. Ciò posto, gli atti e provvedimenti impugnati appaiono illegittimi e, come tali, meritevoli di annullamento, previa sospensione cautelare, per le seguenti ragioni in

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 18 DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 DEL D.P.R. N. 487/1994 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 COMMA 2 e 8 COMMA 6 DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI

Avv. Prof. Gennaro Terracciano
Piazza di San Bernardo, 101 – 00187 ROMA
Tel. 069.293.92.38 - Fax 065.656.35.79
E-mail: segreteria@aaa-avvocati.it

RAGIONEVOLEZZA ED EFFETTIVITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL CANONE DI LEALE COLLABORAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.

1. La graduatoria finale, nella parte in cui ha collocato la ricorrente al n. 193° posto, è manifestamente illegittima, avendo la P.A. disconosciuto il diritto della dott.ssa Rega alla riserva in ragione (evidentemente, così come avvenuto per altri riservisti) della presunta mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 9 del bando.

Sebbene l'Agenzia non abbia motivato sul mancato riconoscimento della riserva, sembrerebbe che questo sia dovuto al fatto che la ricorrente non avrebbe trasmesso la dichiarazione sostitutiva circa il possesso del relativo titolo entro la scadenza del termine di cui all'art. 9 del bando² (vale a dire nel termine di 15 giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale) così come avvenuto per altri riservisti, i cui ricorsi sono tutt'ora pendenti dinanzi a Codesto Tribunale (Tar Lazio, Sez. II-ter, RG n. 7110/2021; n. 7111/2021; n. 7152/2021).

Fermo restando che non è in discussione il possesso o meno del titolo di riservista previsto dall'art. 1 co. 2 del bando, l'operato dell'Amministrazione appare tanto più incomprensibile alla luce del fatto che detta riserva è collegata esclusivamente alla anzianità interna di servizio e alla corrispondente posizione economica (almeno F3) del candidato.

Pertanto, tutta la documentazione relativa alla riserva interna è nel pieno possesso della stessa Amministrazione che ha bandito il concorso, la quale non solo è perfettamente a conoscenza dello status di dipendente della candidata

² “Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e il titolo che dà diritto alla riserva di cui all'art. 1, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, all'Ufficio Selezione e Inserimento, i relativi documenti in carta semplice oppure le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento. Da tali documenti in carta semplice o dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli suddetti alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda”.

ma che (per assurdo) avrebbe dovuto rilasciare la corrispondente documentazione per poi trasmetterla a se stessa.

2. Come è noto, l'art. 18 della L. n. 241/1990 dispone che *"i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare"*.

A sua volta, l'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 dispone che *"le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti"*.

Ed è proprio con riferimento alla materia concorsuale che tali principi trovano una puntuale e cogente declinazione: quanto alla produzione dei titoli di riserva, l'art. 16, comma primo, del D.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») dispone, infatti, che *"i concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per i concorsi unici, o all'amministrazione interessata, nel caso di concorso espletato dalla medesima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione, il diritto ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano*

in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni”.

3. Anche la giurisprudenza è ferma nel ritenere che laddove (come in questo caso) il requisito sia collegato a fatti di piena conoscenza della P.A. che bandisce e gestisce il concorso, quest’ultima deve acquisire tali dati semplicemente attingendo ai propri archivi (senza onerare il candidato della produzione di tale documentazione); e che, in ogni caso, il bando di concorso non può legittimamente derogare a tali norme sovraordinate:

“L’art. 18 della legge 7 agosto 1990 n. 241, prevede, tra l’altro:

(comma 2): “i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”.

(comma 3): “parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o l’altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare”.

Alla luce di quanto disposto dalla disposizione ora riportata, appare evidente l’illegittimità della clausola del bando (art. 9, co. 5), che prevede, a pena di esclusione, che il candidato consegna, al momento dell’espletamento della prova di selezione culturale, la documentazione di servizio rilasciata all’atto del collocamento in congedo. Nel caso di specie, si tratta di una certificazione rilasciata dalla medesima Amministrazione che ha bandito il concorso e gestisce la conseguente procedura concorsuale, attinente a fatti di piena conoscenza dell’amministrazione medesima.

Ne consegue che:

- per un verso, l’amministrazione ben avrebbe potuto acquisire tali dati semplicemente attingendo ai propri archivi (senza onerare il candidato della produzione della attestazione a suo tempo rilasciata);*
- per altro verso, anche ad ammettere la legittima possibilità di porre tale onere a carico del candidato, in ogni caso il bando di concorso non può legittimamente prevedere, quale causa di esclusione, la mancata consegna di documenti*

Avv. Prof. Gennaro Terracciano
Piazza di San Bernardo, 101 – 00187 ROMA
Tel. 069.293.92.38 - Fax 065.656.35.79
E-mail: segreteria@aaa-avvocati.it

recanti attestazioni di fatti, non solo già a conoscenza dell'amministrazione, ma in ordine ai quali è la stessa amministrazione che ha bandito il concorso ad avere il potere di certificazione.

Non può essere, dunque, condivisa la sentenza impugnata, sia in quanto, per le ragioni esposte, è la stessa previsione del bando (art. 9, co. 5) ad essere illegittima; sia in quanto l'art. 18 l. n. 241/1990, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza non legittima "la produzione di idonea certificazione comprovante il possesso dei titoli richiesti, a condizione che la prescrizione derogativa sia prevista, come nel caso in esame, nel bando di concorso" (Cons. Stato, Sez. IV, 19/03/2015, n. 1489). In tema di concorsi pubblici "conformemente al disposto di cui all'articolo 18, comma 2, della legge del 7 agosto 1990 n. 241, i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi che si rivelino necessari per l'istruttoria del procedimento nell'ambito di una partecipazione a un concorso per titoli e esami, devono essere acquisiti d'ufficio laddove siano in possesso della stessa amministrazione procedente e ciò non costituisce soccorso istruttorio ma applicazione del più generale principio di civiltà giuridica" (TAR Campania, Napoli, sez. II, 10/09/2015, n. 4416).

4. Nella fattispecie, si tratta di un requisito – regolarmente dichiarato in sede di domanda e, persino, già comprovato mediante quelle stesse dichiarazioni sostitutive che la P.A. avrebbe acquisito con l'art. 9 del bando – riferito esclusivamente al possesso di un determinato inquadramento di servizio presso l'Agenzia stessa per almeno un determinato lasso temporale, senza dover operare alcuna valutazione discrezionale a riguardo.

Il mancato riconoscimento della riserva è persino paradossale, solo ove si consideri che ciò che l'Agenzia avrebbe dovuto verificare, mediante l'acquisizione del fascicolo di servizio informatico dalla stessa detenuto, era l'anzianità interna e la corrispondente posizione economica del proprio dipendente (oltre che del possesso del titolo di laurea, benché questo fosse già stato appurato dalla medesima Agenzia al momento dell'assunzione).

Il requisito era, cioè, pienamente verificabile semplicemente attraverso la consultazione dell'apposito applicativo informatico (c.d. curriculum interno), ove sono riportati i dati caratteristici di ciascun dipendente (ivi compresa,

Avv. Prof. Gennaro Terracciano
Piazza di San Bernardo, 101 – 00187 ROMA
Tel. 069.293.92.38 - Fax 065.656.35.79
E-mail: segreteria@aaa-avvocati.it

evidentemente, la data di assunzione in ruolo e la posizione economica nonché il possesso del titolo di laurea).

Sicché non era nemmeno ipotizzabile per l'Amministrazione invocare ragioni di non eccessivo aggravamento dell'istruttoria procedimentale ovvero di celerità del procedimento di selezione.

5. A riprova della illogicità manifesta dell'operato procedimentale della P.A., si consideri poi che ben prima della formazione della graduatoria, ancor prima della conclusione delle prove orali, la dott.ssa Rega ha confermato il proprio diritto alla riserva, indicando puntualmente alla Commissione anche dove i relativi titoli (diploma di laurea e presa in servizio) erano stati indicati e prodotti in fase di presentazione della domanda di partecipazione al concorso (**doc. 10**) e, anche in quella sede, l'Agenzia non ha sollevato alcuna obiezione a riguardo.

A tutto voler concedere, dunque, la presentazione, da parte della ricorrente, dei documenti attestanti il diritto alla riserva, è avvenuta prima della scadenza del termine di cui all'art.9 del bando, sicché appare manifestamente irragionevole penalizzare la produzione anticipata dei documenti in argomento.

E' chiaro, infatti, come l'operato procedimentale dell'Agenzia appaia, sotto quest'aspetto, del tutto illogico finendo, di fatto, per penalizzare ingiustamente (non avendo in seguito minimamente considerato tale produzione ai fini della valutazione dei titoli di riserva) una candidata che ben prima della formazione delle graduatorie aveva comunque fornito all'Amministrazione tutti gli elementi di cui avrebbe poi (per ipotesi) avuto "necessità".

Tale *modus operandi* è, con tutta evidenza, manifestamente contrario tanto al canone di ragionevolezza che, come è noto, "*postula la coerenza tra valutazione compiuta e decisione presa*", quanto a quello di proporzionalità, in forza del quale "*si esige che gli atti amministrativi non vadano oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato e, nel caso in cui si presenti una scelta tra più opzioni, la pubblica amministrazione è tenuta a ricorrere a quella meno restrittiva*" (TAR Lazio, Roma, sez. II, 04/03/2021, n. 2707).

6. In definitiva, l'omesso riconoscimento della riserva interna appare del tutto illegittimo, in ragione del fatto che la documentazione in questione fosse in possesso

Avv. Prof. Gennaro Terracciano
Piazza di San Bernardo, 101 – 00187 ROMA
Tel. 069.293.92.38 - Fax 065.656.35.79
E-mail: segreteria@aaa-avvocati.it

della medesima Amministrazione che ha bandito il concorso e che le norme sopra richiamate, di rango sovraordinato, esprimendo un principio di ordine generale, trovano piena ed effettiva applicazione a prescindere da un espresso richiamo in tal senso nel bando di concorso, secondo un meccanismo di eterointegrazione normativa sottratto alla discrezionalità della P.A.: *"Premesso che l'art. 18 della legge n. 241 del 1990 ha introdotto nell'ordinamento il generale principio secondo il quale è esclusa la possibilità per la pubblica Amministrazione di richiedere ai privati informazioni o documenti di cui la medesima già disponga e tale principio è operante anche in materia di concorsi pubblici ed è applicabile, con i dovuti adattamenti, anche alle selezioni destinate all'erogazione di benefici economici, è di portata generale la regola secondo cui, sebbene il bando costituisca la lex specialis del concorso, **ciò non toglie che le norme c.d. autoesecutive (quali, nella specie, quelle contenute nell'art. 18 della citata L. n 241 del 1990) devono essere applicate, quando ne ricorrano i presupposti, ancorché non specificamente richiamate**"* (TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 02/10/2014, n. 23859).

E' pacifico che *"Il bando di un concorso non può considerarsi l'unica ed esclusiva fonte per la previsione e la disciplina dei requisiti di partecipazione al concorso, non potendo esso prescindere da fonti esterne, le quali rispetto al bando stesso, in quanto disposizioni di legge, devono considerarsi prevalenti o, comunque integrative. Ne consegue, pertanto, la doverosa eterointegrazione della "lex specialis" di gara"* (TAR Puglia, Bari, sez. III, 10/11/2010, n. 38739).

Come chiarito in giurisprudenza, infatti, *"le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell'indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando"* (AA. PP. Cons. Stato, 24/05/2011, n. 9; Cons. Stato, Sez. IV, 24/08/2009, n. 5032; 06/07/2004 n. 5018; Sez. VI, 12/06/2008, n. 2909). Tanto più laddove (come in questo caso) la discrezionalità della P.A. nell'adozione di una diversa regola procedimentale risulti obiettivamente ingiustificabile ed irragionevole perché non sorretta, nemmeno in astratto, da esigenze di speditezza e semplificazione dell'istruttoria procedimentale.

Avv. Prof. Gennaro Terracciano
Piazza di San Bernardo, 101 – 00187 ROMA
Tel. 069.293.92.38 - Fax 065.656.35.79
E-mail: segreteria@aaa-avvocati.it

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 1 LETT. B) E DELL'ART. 18 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NONCHÉ DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.

Fermo quanto sopra esposto, non vi è dubbio che l'Agenzia avrebbe dovuto (quantomeno) attivare il soccorso istruttorio per acquisire dai candidati la documentazione utile valevole per il riconoscimento della riserva, trattandosi di un titolo posseduto anteriormente al termine di partecipazione alla procedura e regolarmente dichiarato in sede di partecipazione (nel caso di specie, persino già comprovato dalla ricorrente...).

Costituisce principio pacifico quello secondo cui l'art. 6 co. 1 lettera b) della l. n. 241/1990 (secondo cui il RUP «*accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali*»), costituisce «una regola procedimentale a carattere generale, come tale valevole anche nei concorsi pubblici che, in applicazione dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento, consente ai soggetti, coinvolti nell'esercizio del potere, di regolarizzare o integrare la documentazione incompleta presentata e, nel caso di concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di tali procedure che, essendo dirette alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione della P.A. stessa» (Cons. Stato, Sez. IV, 15/03/2021, n. 2226).

Pertanto, a fronte della regolare dichiarazione dei titoli valevoli per la riserva già al momento della presentazione della domanda di partecipazione, l'Amministrazione (perlomeno) non avrebbe potuto che invitare i candidati a produrre la documentazione già indicata nella domanda; che, si ribadisce, nel caso della ricorrente era già stata

Avv. Prof. Gennaro Terracciano
Piazza di San Bernardo, 101 – 00187 ROMA
Tel. 069.293.92.38 - Fax 065.656.35.79
E-mail: segreteria@aaa-avvocati.it

fornita, dal momento che tutti i titoli valutabili per la riserva erano già stati comprovati in fase di presentazione della domanda di partecipazione al concorso mediante l'allegazione delle relative copie fotostatiche, corredate dalla dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. n. 445/2000. Anche sotto questo profilo l'operato della P.A. appare, dunque, illegittimo.

III. IN VIA SUBORDINATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 18 DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 DEL D.P.R. N. 487/1994 – VIOLAZIONE DEL CANONE DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA' DELLA LEX SPECIALIS - ECCESSO DI POTERE.

Posta la chiara illegittimità dell'operato procedimentale dell'Agenzia, in via meramente gradata, ove la mancata valutazione dei titoli di riserva della ricorrente dovesse ritenersi giustificata alla luce dell'art. 9 del bando di concorso, si deduce la illegittimità della *lex specialis* nella parte in cui:

- per un verso, imponeva ai candidati di produrre, nel termine perentorio di n. 15 giorni, documentazione già in possesso dell'Amministrazione (*i.e.*, i "relativi documenti in carta semplice" ovvero le "dichiarazioni sostitutive" per i titoli da riservista);
- per altro verso, non prevedeva che l'Agenzia procedesse ad acquisire detta documentazione (in suo possesso) a comprova dei titoli presupposti al riconoscimento della riserva in questione, già dichiarati nella domanda di partecipazione.

L'articolo 9 del bando, ove interpretato nel senso di giustificare il mancato riconoscimento della riserva interna prevista dall'art. 1 co. 2 del bando, appare illegittimo poiché manifestamente contrario alle previsioni dell'art. 16 del d.P.R. n. 487/1994 e, più in generale, dell'art. 18 della l. n. 241/1990.

In via del tutto subordinata rispetto all'accoglimento del motivo *sub. I*, dunque, la ricorrente chiede, unicamente in ipotesi di rigetto delle censure svolte nel precedente motivo, l'accoglimento del presente motivo di impugnazione e, per l'effetto, l'annullamento in via di illegittimità derivata dell'intera procedura concorsuale, con conseguente condanna dell'Agenzia alla rinnovazione della stessa sin dal momento

dell'adozione di una regola concorsuale conforme alle previsioni di legge.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO – ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.

Quanto ai titoli previsti dall'art. 7 del bando di concorso, alla ricorrente è stato riconosciuto il punteggio (estremamente basso) di n. 1,97 punti.

Sebbene in mancanza degli atti della procedura, per causa non imputabile alla ricorrente – e dunque con espressa riserva di presentare motivi aggiunti avverso tali atti e provvedimenti, una volta resi disponibili – ciò non impedisce di rilevare, come la Commissione sia incorsa in una sotto-valutazione dei titoli di merito vantati dalla dott.ssa Rega.

Il bando prevede che la valutazione dei titoli avvenga previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice, al fine di attribuire il punteggio ai titoli prodotti da ciascun partecipante, tenendo conto delle categorie e dei punteggi massimi attribuibili a ciascuna categoria di titoli, come individuati nel citato art. 7, per un punteggio massimo complessivamente pari a n. 100 pt..

Ai fini del corretto inquadramento della valutazione dei titoli, occorre premettere che:

- ✓ l'interessata dal 01.07.2005 e sino alla data di emanazione del bando di concorso (e comunque sino al 25 marzo 2015) ha ricoperto, senza soluzione di continuità, incarichi dirigenziali presso le Direzioni centrali dell'Agenzia stessa, così come analiticamente indicato nel *curriculum vitae* e nell' Elenco Titoli allegato alla domanda di partecipazione;
- ✓ la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 37 del 25.02.2015, depositata il 17.03.2015 dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 co. 24 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 e quindi l'illegittimità degli incarichi di funzioni dirigenziali a funzionari dell'Agenzia;
- ✓ il Consiglio di Stato (Sezione Quarta), con specifico riferimento al bando in esame, ha statuito con sentenza n. 4641 del 6 ottobre 2015 che:

“– quanto all'art. 7 del bando, relativo alla “valutazione dei titoli”, che lo stesso è illegittimo nella parte in cui comprende (o non esclude), tra i “titoli di servizio

Avv. Prof. Gennaro Terracciano
Piazza di San Bernardo, 101 – 00187 ROMA
Tel. 069.293.92.38 - Fax 065.656.35.79
E-mail: segreteria@aaa-avvocati.it

valutabili: incarichi di direzione e gestione di uffici”, eventuali incarichi conferiti a soggetti non titolari di qualifica dirigenziale, ai sensi del più volte citato art. 24 del Regolamento di amministrazione;

– quanto all’art. 8 (Prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio), e, più precisamente alla prima fase della prova orale (co. 3), che lo stesso è illegittimo nella misura in cui comprende (o non esclude), i predetti incarichi dirigenziali illegittimamente conferiti, dalla valutazione del “percorso formativo e professionale” (esposto dal candidato), ai fini dell’accertamento delle “competenze acquisite”, del “possesso delle capacità manageriali”, “mediante valutazione dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali”.

In definitiva, alla luce e nei limiti dei motivi accolti (in corretta lettura del dispositivo alla luce della motivazione), il bando di “selezione-concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, in attuazione ed ai sensi del D.M. Economia e Finanze 10 settembre 2010”, è stato annullato nella parte in cui esso può costituire una deroga volta a “sanare” l’illegittima situazione in cui hanno versato una pluralità di soggetti destinatari di incarichi illegittimamente conferiti (e, dunque, in particolare, con riferimento agli artt. 7 e 8, laddove applicabili nei sensi sopra invece esclusi)”.

Tanto premesso, la ricorrente avendo presentato la domanda di partecipazione al concorso in data antecedente alle predette sentenze, aveva elencato e documentato anche i titoli inerenti agli incarichi dirigenziali che, alla luce della successiva pronuncia del Consiglio di Stato, non potevano essere oggetto di valutazione.

Nondimeno, risultando il bando di concorso pienamente valido ed efficace quanto agli altri titoli valutabili ai sensi dell’art. 7 del medesimo bando di concorso, il punteggio complessivamente riconosciuto sui titoli – esclusa, logicamente, la valutabilità dei titoli inerenti agli incarichi dirigenziali di direzione e di gestione di uffici richiamati da titolo di cui alla lettera b) dell’art. 7 del bando – appare frutto di un’erronea valutazione dei titoli prodotti dalla ricorrente.

In particolare:

- a) per i titoli di cui alla lett. a) «*titoli accademici e di studio*» (punteggio max 20 pt),

la ricorrente ha prodotto, tra gli altri, il diploma di laurea con votazione 110 e lode su 110, l'attestato di frequentazione ad un *master* di Gestione aziendale della durata di n. 6 mesi con frequenza di 5 giorni alla settimana, l'abilitazione all'insegnamento delle Discipline giuridiche ed economiche, quale vincitrice del concorso pubblico D.M. 23 marzo 1990 del Ministro della Pubblica Istruzione;

b) relativamente ai titoli di cui alla lett. b) «*titoli di servizio: incarichi di direzione e gestione di uffici, di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici o privati*» (punteggio max 30 pt), i seguenti titoli non attengono ad incarichi dirigenziali e sono, quindi, pienamente valutabili:

1. Insegnamento di materie giuridiche ed economiche presso istituti scolastici pubblici secondari: Preruolo dal 15/02/1991 al 14/06/1993; Ruolo dal 01/09/1993 al 23/03/1994.
2. Inquadramento nell'ottava qualifica funzionale dei Vice Direttori in prova, vincitori del concorso indetto con D.M. 11 ottobre 1998 prot. n. 9881/VI del 14 marzo 1995.
3. Nomina Responsabile Sezione URP Ufficio entrate di Piacenza del 13/01/1999 – Ordine di servizio n. 1/1999.
4. Incarico di tutor, con riguardo al progetto Iride, per i funzionari neoassunti in Agenzia.
5. Reggenza dell'Ufficio Centrale Gestione Dichiarazioni ed Atti dal 30/7/2001 al 24/8/2001 prot. n. II/2/U9/140009 del 27 luglio 2001.
6. Reggenza dell'Ufficio Centrale Gestione Dichiarazioni ed Atti dal 29/7/2002 al 23/8/2002 prot. n. II/2/U9/146327/02.
7. Reggenza dell'Ufficio Centrale Gestione Dichiarazioni dal 28/7/2003 al 22/8/2003 prot. n. 1/2/115391/03 del 17 luglio 2003.
8. Reggenza dell'Ufficio Centrale Gestione Dichiarazioni dal 26/7/2004 al 30/7/2004 prot. n. 1/2/130793/04 del 22 luglio 2004.
9. Reggenza dell'Ufficio Centrale Modulistica dal 7/8/2006 al 29/8/2006 prot. n. 2006/119167 del 4 agosto 2006.
10. Procedura selettiva interna per il passaggio da C1 – C2 a C3 - Accettazione posizione F4 (ex C3) prot. N. 20090/2006 del 7 febbraio 2006.

Avv. Prof. Gennaro Terracciano
Piazza di San Bernardo, 101 – 00187 ROMA
Tel. 069.293.92.38 - Fax 065.656.35.79
E-mail: segreteria@aaa-avvocati.it

11. Nomina di coordinatore dei lavori per la redazione e la gestione della liquidazione del modello del consolidato nazionale/mondiale d.Lgs. n. 344/03 - prot. n. I/172156/2004 del 15/10/2004.
- c) per i titoli di cui alla lett. c) *«incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili»* (max 10 pt), la ricorrente ha prodotto n. 57 titoli prevalentemente inerenti a docenze e attività di formazione su incarico dell'Agenzia delle Entrate e della Scuola Superiore dell'economia e delle Finanze; iniziative rivolte al personale dell'Agenzia, ma anche a dirigenti interni (quale quella indicata al n. 22) ed esterni (quale quella di cui al n. 55). Rispetto al documentato impegno della candidata nelle attività di docenza e formazione, la Commissione sembra non aver correttamente valutato tanto la significatività quanto la numerosità di tali attività, attribuendo (verosimilmente) un punteggio fortemente inadeguato;
- d) per i titoli di cui alla lett d) *«pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia»* (max 10 pt) , la candidata ha presentato articoli e approfondimenti pubblicati su riviste specializzate che, come tali, avrebbero senz'altro meritato il riconoscimento di un punteggio maggiore;
- e) per i titoli di cui alla lett. e) *«partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia»* (max 15 pt), la ricorrente ha prodotto n. 17 titoli relativi alla partecipazione come componente di commissioni e gruppi di lavoro istituiti con atti formali del Direttore dell'Agenzia di particolare rilevanza nell'ambito delle attività istituzionali (a titolo meramente esemplificativo, la commissione per la riforma delle sanzioni da applicare agli intermediari della trasmissione telematica di cui all'art. 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997- cfr. n. 1 o il gruppo di lavoro per la predisposizione degli schemi di norme concernenti il riordino della disciplina dell'accertamento - cfr. n.15).

Non conoscendo il verbale di attribuzione del punteggio di appena n. 1,97 punti riconosciuto ai titoli posseduti dalla ricorrente, né il verbale di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli ex art. 7 del bando che la Commissione avrebbe dovuto

Avv. Prof. Gennaro Terracciano
Piazza di San Bernardo, 101 – 00187 ROMA
Tel. 069.293.92.38 - Fax 065.656.35.79
E-mail: segreteria@aaa-avvocati.it

adottare, ci si riserva sin d'ora di dedurre ulteriori vizi o, comunque, di meglio precisare le censure già formulate con il presente ricorso, una volta conosciuti i verbali di attribuzione delle valutazioni relative alle singole voci indicate dall'art. 7 del bando di concorso.

*

ISTANZA ISTRUTTORIA

La ricorrente chiede sin d'ora che il Collegio giudicante ordini alla P.A. resistente di depositare l'originale di tutti i documenti, i verbali, le comunicazioni, gli atti ed i provvedimenti inerenti alla procedura concorsuale in questione, ivi compresi tutti gli atti già chiesti dalla ricorrente con istanza di accesso agli atti del 16.07.2021 (**doc. 11**) e, segnatamente:

- *"Provvedimento e/o atti e pareri correlati al diniego del riconoscimento alla sottoscritta del diritto alla riserva di posti di cui all'art. 1 del bando di concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia delle entrate prot. 146687/2010;*
- *Atti di individuazione dei criteri per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 7 del bando di concorso relativo al reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia delle entrate prot. 146687/2010;*
- *Verbale inerente alla valutazione dei titoli prodotti dalla sottoscritta in allegato alla domanda presentata per l'ammissione al concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia delle entrate prot. 146687/2010, come riepilogati nell'All. B e dichiarati conformi all'originale con la Dichiarazione sostitutiva di cui all'All. C), presentati congiuntamente alla domanda di ammissione al concorso in argomento;*
- *Verbale inerente alla prova selettiva della sottoscritta tenutasi il 26 giugno 2019 in relazione al concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia delle entrate prot. 146687/2010"*

La conoscenza di tali atti, infatti, si rende necessaria ai fini di una completa ed esaustiva disamina giurisdizionale della vicenda in questione.

*

ISTANZA RISARCITORIA

Avv. Prof. Gennaro Terracciano
Piazza di San Bernardo, 101 – 00187 ROMA
Tel. 069.293.92.38 - Fax 065.656.35.79
E-mail: segreteria@aaa-avvocati.it

Alla luce della evidente fondatezza delle doglianze sopra formulate è evidente che l'Amministrazione resistente ha illegittimamente adottato il provvedimento impugnato che è fonte di gravissimi danni per la ricorrente.

In virtù di quanto espresso, con riserva di esatta quantificazione dei gravi pregiudizi subiti e *subendi* da parte della ricorrente per effetto dell'illegittimo operato provvedimentale dell'Amministrazione, si domanda fin d'ora il ristoro, anche per equivalente, dei rilevanti danni cagionati dagli atti e provvedimenti indicati nell'epigrafe del presente ricorso.

*

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Il *fumus boni iuris* è interamente affidato alla evidente fondatezza dei motivi di ricorso. Quanto al *periculum in mora*, come rappresentato in punto di fatto, a seguito della pubblicazione delle graduatorie, l'Agenzia ha programmato l'immissione in servizio dei candidati risultati vincitori per i primissimi giorni di agosto, avendo immediatamente formulato l'invito ai candidati in atto utilmente classificati affinché esprimano le preferenze di sede,

Si precisa che i vincitori sono n. 172 (essendo n. 3 dei posti in concorso riservati alla Provincia Autonoma di Trento e Bolzano).

Di questi, quelli compresi tra il n. 1 ed il n. 158 corrispondono ai primi n. 158 posti della graduatoria di merito in ordine di punteggio, mentre quelli compresi dal n. 159 al n. 172 risultano vincitori avendo beneficiato della riserva di posti.

Undici di questi ultimi hanno un punteggio inferiore a quello della ricorrente (a decrescere, da punti 72,91 il n. 162 a punti 70,6 il n. 172); ragion per cui non v'è dubbio che la dott.ssa Rega avrebbe dovuto risultare tra i vincitori della procedura.

Pertanto, la dott.ssa Rega avrebbe dovuto essere inclusa al n. 161° posto della graduatoria, e quindi in posizione utile per la nomina, con conseguente uscita dalla stessa del candidato che non beneficia della riserva, collocato al posto più basso in graduatoria (al momento, il n. 158).

In tale contesto, appare evidente l'urgenza a provvedere mediante l'adozione delle più opportune misure cautelari atte a preservare l'interesse della ricorrente al riconoscimento della riserva prevista dall'art. 1 co. 2 del bando, avendo ella tutti i

Avv. Prof. Gennaro Terracciano
Piazza di San Bernardo, 101 – 00187 ROMA
Tel. 069.293.92.38 - Fax 065.656.35.79
E-mail: segreteria@aaa-avvocati.it

requisiti e avendo regolarmente dichiarato e prodotto tutta la documentazione (peraltro, in possesso della P.A.) valutabile ai fini della riserva.

Nel contemperamento degli interessi contrapposti, soltanto l'ammissione con riserva della ricorrente costituisce la misura atta a garantire che la decisione intervenga *re ahdud integra*, senza pregiudizio per l'interesse sotteso alla proposizione del presente ricorso e, al contempo, a consentire alla P.A. di dare avvio alla immissione in servizio degli altri candidati vincitori.

A fronte del danno imminente, grave e certo che si configura in capo alla ricorrente a causa degli atti impugnati, di converso, nessun danno deriverebbe alla P.A. in caso di concessione dell'invocata misura cautelare, consistente nell'ammissione con riserva della ricorrente e, dunque, nella sua provvisoria immissione in servizio.

In via subordinata, si insiste comunque affinché sia disposta la sospensione degli effetti della graduatoria impugnata e sia, di conseguenza, inibita la scelta della sede di servizio ai candidati risultati vincitori; e ciò anche in considerazione dell'interesse pubblico ad evitare stravolgimenti successivi della graduatoria (con l'inevitabile moltiplicarsi di impugnazioni "incrociate"), con effetti a catena sulle preferenze di sede nelle more espresse dai candidati oggi inseriti nell'elenco dei vincitori.

Si insiste, pertanto, per la concessione delle misure cautelari ritenute più idonee da codesto Ecc.mo Giudice adito al fine di tutelare efficacemente gli interessi della ricorrente, ivi compresa la sua ammissione con riserva nelle more della definizione nel merito del presente giudizio; ferma l'adozione di una pronuncia in forma semplificata ai sensi dell'articolo 60 c.p.a. che il Collegio ritenga di adottare.

*

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 56 C.P.A.

CON CONTESTUALE ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI

Ricorrono altresì i presupposti di estrema gravità ed urgenza, considerato che l'imminenza della attribuzione delle sedi e la immissione in servizio dei candidati risultati vincitori non è compatibile con la tempistica prevista per la fissazione dell'udienza cautelare collegiale.

A tal fine, si formula istanza affinché Codesto Ill.mo Presidente voglia, in via monocratica, disporre le più opportune ed efficaci misure cautelari atte a tutelare l'interesse dedotto con il presente ricorso (ivi compresa, l'ammissione con riserva della

Avv. Prof. Gennaro Terracciano
Piazza di San Bernardo, 101 – 00187 ROMA
Tel. 069.293.92.38 - Fax 065.656.35.79
E-mail: segreteria@aaa-avvocati.it

dott.ssa Rega), ovvero che sospenda gli effetti degli atti impugnati (ed, in particolare, l'assegnazione delle sedi) sino alla data di fissazione dell'udienza cautelare.

Sempre in via d'urgenza, si formula istanza a che, a norma dell'art.53 c.p.a., ove lo ritenesse necessario e/o opportuno, disponga l'abbreviazione fino a metà dei termini previsti dal c.p.a. stesso per la fissazione delle camere di consiglio, in guisa da fissare per la trattazione della domanda cautelare - compatibilmente con i carichi di ruolo della Sezione - l'udienza del 3 agosto p.v. (già fissata per il ricorso RG n. 7110/2021); ovvero la prima udienza cautelare utile a preservare intatto l'interesse della ricorrente.

Alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato, si insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia Codesto Ecc.mo TAR, in accoglimento del presente ricorso:

- accogliere l'istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.;
- accogliere, in quanto sorretta dal *fumus boni iuris* e dal *periculum in mora*, l'istanza ex art. 55 c.p.a. mediante concessione delle più idonee misure cautelari;
- ordinare all'Amministrazione resistente l'esibizione di tutti i documenti della procedura, ivi compresi gli atti richiesti dalla ricorrente con istanza di accesso agli atti del 16.07.2021, tra i quali i verbali di individuazione dei criteri di valutazione dei titoli ex art. 7 del bando di concorso, i verbali di svolgimento della prova orale tenuta dalla dott.ssa Rega;
- accogliere nel merito il ricorso, con ogni conseguente statuizione in ordine all'annullamento degli atti impugnati in epigrafe e per la declaratoria del diritto della ricorrente a beneficiare della riserva di cui all'art. 1 co. 2 del bando;
- in subordine rispetto all'accoglimento del primo motivo di ricorso, in ipotesi di suo denegato rigetto, annullare, per effetto dell'accoglimento dell'ultimo motivo di ricorso, il bando di concorso e l'intera procedura concorsuale.

Con riserva di meglio articolare, con ricorso per motivi aggiunti, le censure relative agli atti della procedura concorsuale in questione.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese, competenze ed onorari.

Avv. Prof. Gennaro Terracciano
Piazza di San Bernardo, 101 – 00187 ROMA
Tel. 069.293.92.38 - Fax 065.656.35.79
E-mail: segreteria@aaa-avvocati.it

Ai fini delle norme sul contributo unificato, si dichiara che la controversia, di valore indeterminato, sconta il contributo unificato di € 650,00.

Roma, 19.07.2021

Avv. Prof. Gennaro Terracciano"

6. Ferma la illegittimità in via derivata degli atti e provvedimenti qui impugnati, essi sono censurabili anche per vizi propri alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 8 E 9 DEL BANDO – DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO – PERPESSITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ILLOGICITA' E INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.

La trasmissione, da parte della ricorrente, dell'autodichiarazione in ordine al possesso dei titoli relativi alla riserva interna di posti non può – a rigore – neppure considerarsi tardiva, non avendo l'Agenzia stessa adempiuto a quanto previsto dall'art. 8 del bando di concorso.

L'articolo 8 comma 6 del bando dispone, infatti, che *«al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Detto elenco è reso pubblico nei locali dell'amministrazione secondo modalità comunicate ai candidati»*.

Tuttavia, l'Agenzia non ha comunicato ai candidati le modalità di pubblicazione, né la collocazione dell'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della rispettiva votazione, secondo quanto dalla stessa previsto all'art. 8, comma 6, del bando di concorso.

E' escluso, dunque, che il termine per l'invio della documentazione decorresse dal *«giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo»* (come previsto dall'art. 9 dal bando), posto che l'Amministrazione ha disatteso le formalità dettate dal bando per la comunicazione degli esiti della prova.

Avv. Prof. Gennaro Terracciano
Piazza di San Bernardo, 101 – 00187 ROMA
Tel. 069.293.92.38 - Fax 065.656.35.79
E-mail: segreteria@aaa-avvocati.it

Anche sotto questo profilo, il mancato riconoscimento del diritto alla riserva appare ancora più illegittimo ed irragionevole, avendo la stessa Agenzia, per prima, mancato di adempiere a quanto previsto nel bando di concorso.

A tutto voler concedere, è chiaro che non è possibile imputare ai candidati riservisti le conseguenze di una presunta "decadenza" a fronte della oggettiva impossibilità di fare applicazione della norma del bando contestata (art. 9), non essendo possibile individuare (per una negligenza dell'Amministrazione) il "*dies a quo*" al quale agganciare la decorrenza del presunto adempimento previsto dall'art. 9 del bando di concorso.

Si ribadisce, altresì, che la dichiarazione e l'invio della documentazione comprovante il possesso del titolo di riserva è di molto anteriore alla conclusione delle prove orali (avvenuta il 26.05.2021), sicché l'Amministrazione ben avrebbe potuto tenerne conto in sede di formulazione della graduatoria finale, senza alcun aggravio procedimentale.

Si consideri, in questo senso, che il possesso dei titoli oggetto della riserva è stato appurato anche dalla Sottocommissione di valutazione la quale, nell'esaminare uno ad uno i titoli vantati dalla candidata indicati nella domanda e nell'elenco titoli ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha potuto prendere piena cognizione del fatto che la dott.ssa Rega godeva dell'anzianità di servizio e della posizione economica prescritta dall'art. 1 co. 2 del bando di concorso.

Poiché la Sottocommissione ha dato evidenza dei singoli titoli presi in esame nella valutazione, indicandone la rispettiva collocazione nell'elenco titoli predisposto dalla dott.ssa Rega, così come si desume dalla relativa scheda valutazione dei titoli (**doc. 17**), non vi è dubbio che già in quella sede l'Amministrazione abbia potuto agevolmente verificare anche il pieno possesso, da parte della candidata, dei titoli della riserva interna; pertanto, il successivo disconoscimento (come si dirà, implicito) del diritto alla riserva prevista dall'art. 1 co. 2 del bando appare ancora più ingiustificabile, a fronte del fatto che la piena titolarità dei titoli di riserva era già stata accertata dall'Agenzia in sede di valutazione dei titoli della candidata.

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DEL BANDO SOTTO ALTRO PROFILO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.

Avv. Prof. Gennaro Terracciano
Piazza di San Bernardo, 101 – 00187 ROMA
Tel. 069.293.92.38 - Fax 065.656.35.79
E-mail: segreteria@aaa-avvocati.it

In riscontro all'istanza di accesso proposta dalla ricorrente in data 16.07.2021 – e, nel dettaglio, quanto alla domanda di accesso volta ad acquisire copia del «*Provvedimento e/o atti e pareri correlati al diniego del riconoscimento alla sottoscritta del diritto alla riserva di posti di cui all'art. 1 del bando di concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia delle entrate prot. 146687/2010*» – l'Agenzia con nota del 08 settembre u.s. (**doc. 20**) ha genericamente richiamato l'atto di approvazione della graduatoria dalla stessa adottato il 30 giugno 2021 (**doc. 3**), affermando che «*Quanto richiesto al primo punto dell'istanza (determinazione dell'amministrazione relativa al diniego del riconoscimento del diritto alla riserva dei posti) è contenuto nell'atto di approvazione della graduatoria del concorso (provvedimento 173327/2021) redatto in conformità a quanto previsto dal bando, in particolare all'art. 9 (Presentazione dei titoli di preferenza a parità di merito e di riserva), e sulla base degli atti della Commissione d'esame. Tale atto è reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo:*

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/amministrazionetrasparente/bandi-di-concorso/concorsi-in-svolgimento/concorso-pubblico-per-ilreclutamento-di-175-dirigenti-di-seconda-fascia>».

Come risulta dal riscontro afferente l'accesso agli atti, l'Amministrazione ha motivato l'esclusione rimandando *sic et simpliciter* all'atto di approvazione della graduatoria prot.173327 del 30.06.2021 (**doc. 3**).

Pertanto, l'Agenzia ha implicitamente ammesso l'assenza di un'autonoma valutazione (e di un conseguente atto o provvedimento specificamente motivato in tal senso), considerato che l'Atto in questione, recante «*Approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia*» (**doc. 1**), si limita a prevedere, testualmente, nel suo dispositivo:

«1. E' approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate con avviso in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami) riportata nell'allegato A, parte integrante del presente atto.

Avv. Prof. Gennaro Terracciano
Piazza di San Bernardo, 101 – 00187 ROMA
Tel. 069.293.92.38 - Fax 065.656.35.79
E-mail: segreteria@aaa-avvocati.it

2. In base alla suddetta graduatoria di merito sono dichiarati vincitori i candidati elencati nell'allegato B, parte integrante del presente atto».

Nella motivazione, invece, così recita : *«Il presente atto dispone, in conformità a quanto previsto dal bando e sulla base degli atti della Commissione d'esame, l'approvazione della graduatoria di merito della predetta procedura selettiva e dichiara vincitori i candidati elencati nell'allegato B. I vincitori del concorso dichiarati con il presente atto sono 172 in quanto in base all'art. 1, comma 1, del bando 3 posti dei 175 sono stati riservati, ai sensi del D.P.R. n. 752/1976 e successive modificazioni e integrazioni, alla provincia autonoma di Bolzano, per la cui copertura il Direttore della Direzione provinciale di Bolzano ha provveduto all'emanazione del bando e alla gestione della relativa procedura».*

Come è evidente, l'Atto in questione non contiene alcuna motivazione in senso proprio, ma si limita a dare atto dell'approvazione della graduatoria e dell'elenco vincitori: risulta, dunque, acclarata l'assenza di una qualsivoglia valutazione (e conseguente motivazione, neppure *per relationem*) da parte dell'Agenzia in ordine alla decisione di escludere, *a posteriori*, il riconoscimento della riserva interna prevista dall'art. 1 co. 2 del bando di concorso.

Tale motivazione si sarebbe resa ancora più necessaria trattandosi, nella sostanza, di un atto di diniego (rispetto al quale non si coglie l'*iter* logico-giuridico che ha indotto la P.A. ad una applicazione distorta dell'art. 9 del bando di concorso, perché in patente violazione delle norme di legge sovraordinate) e considerato anche che, nel caso della candidata, quest'ultima in data 12.05.2021 (**doc. 10**) ha confermato di aver diritto alla riserva interna di posti, indicando nello specifico anche la relativa documentazione (già in possesso della PA, e comunque, già allegata in copia conforme alla domanda di partecipazione al concorso) attestante il diritto alla riserva interna.

Come è noto, *«qualora la P.A. adotti provvedimenti di annullamento o di revoca, che incidano sfavorevolmente su di un preesistente assetto di interessi, la motivazione sottesa alla determinazione adottata deve contenere l'esternazione compiuta dei presupposti di fatto e di diritto in base ai quali si è determinata in un preciso senso»* (Consiglio di Stato sez. II, 09/04/2021, n.2874). Nella fattispecie, il *deficit* istruttorio e motivazionale contestato conferma appieno il vizio sostanziale della funzione esercitata – in termini di contraddittorietà, sviamento, travisamento, difetto dei presupposti – dimostrando, una volta di più, la perplessità dell'operato dell'Amministrazione resistente.

Avv. Prof. Gennaro Terracciano
Piazza di San Bernardo, 101 – 00187 ROMA
Tel. 069.293.92.38 - Fax 065.656.35.79
E-mail: segreteria@aaa-avvocati.it

VII. VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E *PAR CONDICIO COMPETITORUM* - ECCESSO DI POTERE SOTTO TUTTI I PROFILI: TRAVISAMENTO, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA E CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.

1. Ferme le illegittimità connesse al mancato riconoscimento della riserva, all'esito dell'accesso documentale esperito è risultato che la Sottocommissione di afferenza – **dopo la predeterminazione dei criteri valutativi da parte della Commissione Centrale ed in palmare contrasto con quanto dalla stessa stabilito per le docenze presso la SSEF** – abbia valutato (per giunta, senza alcuna motivazione in tal senso) le docenze e la partecipazione alle commissioni d'esame della candidata secondo un parametro completamente difforme da quello fissato *erga omnes* dall'Organo valutativo nella seduta del 10.02.2016, prima dell'avvio dei lavori delle Sottocommissioni.

In particolare, in data 10.02.2016 (**doc. 18**) la Commissione Centrale ha proceduto alla determinazione dei criteri valutativi per i titoli ed il relativo punteggio, nei limiti dei punteggi massimi definiti nell'art. 7 del bando, ivi compresi quelli per gli «*Incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche*» e, quindi stabilendo che:

- a. "per docenze interne" dovevano intendersi quelle «*eseguite su incarico formale degli organi di vertice (centrali o regionali) o uffici o istituzioni preposti alla formazione e all'aggiornamento*» mentre per "docenze esterne" dovevano intendersi quelle svolte «*presso SSEF, SNA, Università e analoghi*» :

<p>docenze: applicando il criterio della pertinenza e della rilevanza, sono valutabili:</p> <ul style="list-style-type: none">- docenze interne eseguite su incarico formale degli organi di vertice (centrali o regionali) o uffici o istituzioni preposti alla formazione e all'aggiornamento;- docenze esterne presso SSEF, SNA, Università e analoghi;- incarico di docenza a contratto presso università. <p>Non sono valutabili gli incarichi di relatore a convegni, seppur conferiti, in quanto attinenti all'attività di istituto.</p>	<p>Punti 0,01 per ciascuna giornata di docenza</p> <p>Punti 0,05 per ciascuna giornata di docenza</p> <p>Punti 0,25 per ciascun anno accademico</p>
--	---

Secondo tale criterio, le docenze su incarico della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (SEEF), sono state **espressamente** considerate come "esterne" e , quindi, meritevoli di 0,05 punti per giornata;

- b. per "commissioni d'esame" «*si considerano tali quelle interne ed esterne attinenti a selezione, reclutamento e sviluppo del personale ovvero quelle esterne per gli esami di abilitazione professionale*»:

commissioni di esame: si considerano tali quelle interne ed esterne attinenti a selezione, reclutamento e sviluppo del personale ovvero quelle esterne per gli esami di abilitazione professionale: Presidente Componente Esperto Segretario Se supplente, si attribuisce un quarto del punteggio corrispondente al ruolo. Non sono valutabili le commissioni di mera vigilanza di concorsi.	punti 0,5 per ciascun incarico punti 0,3 per ciascun incarico punti 0,1 per ciascun incarico punti 0,1 per ciascun incarico
---	--

Secondo tale criterio, la partecipazione in qualità di Componente a commissioni interne attinenti a selezione del personale è meritevole di 0,3 punti per ciascun incarico.

2. In data 07.03.2016 la Sottocommissione di afferenza della candidata ha valutato i titoli dell'interessata, ivi comprese le docenze, secondo un criterio difforme a quello precedentemente stabilito dalla Commissione (**doc. 18**), vale a dire considerando come docenze esterne (meritevoli di un punteggio nettamente superiore rispetto a quelle interne) solo quelle rivolte a soggetti esterni all'Agenzia stessa.

Così facendo, tuttavia, nella valutazione delle docenze della candidata si è applicato un criterio valutativo difforme a quello stabilito dalla Commissione Centrale, sostituendo a quest'ultimo - **in maniera del tutto arbitraria** - quello dei "destinatari della docenza stessa", in assenza di una indicazione in tal senso da parte della Commissione Centrale; ma anzi, **per quanto riguarda le docenze presso la SSEF, in presenza di un criterio valutativo di segno completamente opposto.**

Tale illegittimità procedimentale è ancora più rilevante a fronte del fatto che il punteggio delle docenze interne è pari ad 1/5 di quello delle esterne : mentre per le docenze interne venivano attribuiti solamente n. 0,01 pt per ciascuna giornata di docenza, per quelle esterne venivano riconosciuti n. 0,05 pt per ciascuna giornata di docenza.

2.1 Alla luce del punteggio conseguito, infatti, è verosimile che quanto alle docenze svolte dalla dott.ssa Rega presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (SSEF), la Sottocommissione abbia fatto (erroneamente) prevalere la circostanza che i destinatari della

formazione fossero dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, ancorché formati da un soggetto esterno (*i.e.*, la SSEF), dalla quale la candidata era stata incaricata e retribuita per le docenze. E ciò nonostante il carattere "esterno" delle docenze, oltre che espressamente stabilito dalla Commissione Centrale in fase di predeterminazione dei criteri valutativi, fosse comprovato dal fatto stesso che l'individuazione dei docenti avvenisse da parte della Scuola in piena autonomia e che per, l'accettazione dell'incarico di docenza, la ricorrente dovesse preventivamente acquisire anche l'apposita autorizzazione dell'Agenzia ai sensi del d.lgs. n. 165/2001.

Conseguentemente alla predetta erronea valutazione delle docenze su incarico della SSEF, alla candidata è stato attribuito il punteggio complessivo di n. 0,61 pt per docenze interne così costituito (**doc. 17**) :

- n. 33 giornate di docenza per gli allegati dal nr. 4 al nr. 24 di cui all'elenco titoli
 - n. 28 giornate di docenza SSEF per gli allegati dal nr. 25 al nr. 46 di cui all'elenco titoli
 - = n. 61 giornate totali di docenza interna * 0,01 per ciascuna giornata = 0,61 pt
- mentre non le è stata riconosciuta alcuna docenza esterna.

Nel dettaglio, a fronte di n. 28 giornate di docenza presso la SSEF riconosciute dalla Sottocommissione, sono stati attribuiti alla ricorrente solamente n. 0,28 punti (corrispondenti a 0,01 punti per ciascuna giornata di docenza "interna") e non n. 1,40 punti (corrispondenti a 0,05 punti per ciascuna giornata di docenza "esterna" presso la SSEF) che le sarebbero spettati secondo i criteri stabiliti dalla Commissione Centrale nella seduta preliminare di determinazione dei criteri valutativi (**doc. 18**).

Ove la Sottocommissione si fosse attenuta ai criteri dettati dalla Commissione Centrale, il punteggio finale della candidata sarebbe aumentato di n. 1,12 punti (pari ai n. 1,40 punti spettanti meno i n. 0,28 punti riconosciuti).

2.2 Allo stesso modo, incomprensibilmente, non si è valutato il titolo di cui al n. 57 del punto C) dell'elenco titoli della candidata (*i.e.*, componente della «*Commissione per la valutazione di funzionari da destinare alla Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti*»).

Si tratta di un incarico relativo alla partecipazione della dott.ssa Rega come membro di una commissione di esame per selezione interna all'Agenzia di cui la Sottocommissione non ha affatto tenuto conto, nonostante nella seduta del 10.02.2016 si fosse espressamente stabilito che quanto alle "commissioni di esame" valutabili «*si considerano tali quelle interne ed esterne*

attinenti a selezione, reclutamento e sviluppo del personale ovvero quelle esterne per gli esami di abilitazione professionale».

Anche in questo caso, secondo i criteri predeterminati nella seduta del 10.02.2016 – che la Sottocommissione avrebbe dovuto senz'altro rispettare – il punteggio da riconoscere sarebbe pari ad ulteriori n. 0,30 punti.

3. Né vale a giustificare l'operato dell'Organo valutativo il fatto che - **dopo la valutazione della candidata** - in data 10.05.2016 la Commissione Centrale abbia adottato dei presunti "chiarimenti" (qui impugnati – doc. 19) relativamente ai propri criteri valutativi precedentemente adottati modificando:

- al punto n. 47, il criterio distintivo tra docenze interne ed esterne e prevedendo che:
 - 47) il carattere di interno di cui alla lettera c), sezione prima, tabella valutazione titoli, si riferisce non al luogo e/o l'ente (SSEF, SNA, università e analoghi) presso cui viene effettuata la docenza, ma ai destinatari della docenza stessa. Pertanto, devono considerarsi interne anche le docenze eseguite presso istituzioni esterne ma rivolte a personale interno all'Agenzia delle Entrate (quesito posto da tutte le sottocommissioni);
 - al punto n. 49, il criterio distintivo tra commissioni d'esame istituite per interPELLI o selezioni interne e commissioni esaminatrici per passaggi interni alle aree professionali previste dai rispettivi CC.NN.LL. e prevedendo che:
 - 49) le commissioni d'esame istituite per gli interPELLI o selezioni interne all'amministrazione di appartenenza (es. per trasferimenti o assegnazioni di personale), non costituiscono titoli valutabili (quesito posto dalla V sottocommissione), diverso è il caso di commissioni esaminatrici per passaggi interni alle aree professionali previste dai rispettivi CC.NN.LL. (quesito posto dalla II sottocommissione);
4. Solamente dopo che le Sottocommissioni avevano già iniziato ed in alcuni casi (come per la ricorrente) completato la valutazione dei titoli, la Commissione Centrale è intervenuta indicando che:
- a. il carattere esterno e/o interno della docenza andava ricercato non rispetto al luogo ove questa era stata svolta e/o all'ente che aveva conferito l'incarico, ma guardando ai destinatari della docenza stessa;

b. non erano titoli valutabili «interpelli o selezioni interne all'amministrazione di appartenenza (es. per trasferimenti o assegnazioni di personale)» .

Detti "chiarimenti" (qui contestati) sono, all'evidenza, illegittimi e irrilevanti, essendo intervenuti solo dopo che la valutazione della ricorrente si era conclusa, ma anche perché tali non sono.

La Commissione Centrale, infatti, ha sostanzialmente riscritto *a posteriori* il criterio distintivo tra docenze interne / esterne, dettando nuove e diverse modalità per il riconoscimento di una docenza quale "interna" o "esterna" (per quest'ultima essendo previsto il quintuplo del punteggio!) ed ha introdotto *ex post* un criterio distintivo tra commissioni d'esame (escludendo le commissioni interne relative a selezioni per trasferimento o assegnazione del personale); in entrambi i casi, disattendendo apertamente i criteri valutativi dalla stessa dettati nella seduta del 10.02.2016, prima dell'avvio dei lavori delle Sottocommissioni.

E' persino superfluo rimarcare che «i criteri di valutazione della selezione possono essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, con l'unico vincolo tassativo costituito dal fatto che, in tale ultimo caso, essi devono essere fissati prima dell'avvio delle operazioni valutative e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa» (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 02/04/2021, n. 4015).

5. Fermo restando il carattere "esterno" delle docenze svolte presso la SSEF, dai documenti agli atti e sulla base della documentazione prodotta risulta poi che le giornate su incarico della SSEF sono n. 31 (**doc. 21**) e non n. 28, come erroneamente conteggiate dalla Sottocommissione. Pertanto, l'ulteriore punteggio a cui avrebbe avuto diritto la candidata per le ulteriori n. 3 giornate di docenza esterna presso la SSEF è pari a n. 0,15 punti (n. 0,05 punti * n.3 giornate di docenza) .

6. Inoltre, del tutto incomprensibilmente, non essendo assistito da alcuna motivazione a riguardo, la Sottocommissione non ha tenuto conto della docenza di cui al n. 55 del punto C) dell'elenco titoli della candidata (*i.e.*, partecipazione come docente/relatore al seminario relativo al «Progetto formativo in materia tributaria rivolto al personale dell'INPS dell'Emilia Romagna»). Si tratta di un incarico conferitole dall'Agenzia per una docenza rivolta al personale dell'INPS dell'Emilia Romagna e, quindi, certamente da valorizzare tra le docenze; pertanto l'ulteriore punteggio a cui la candidata ha diritto è pari almeno a n. 0,01 punti.

7. Infine, non può che stigmatizzarsi l'assenza di qualsivoglia valutazione del *curriculum* della candidata, in merito alla valorizzazione di un qualsivoglia punteggio ai sensi della lett. F) dei criteri valutativi.

Tanto nell'art. 7 del bando di concorso quanto nella seduta della 10.02.2016, infatti, è stato espressamente previsto un «*giudizio globale sul profilo culturale e professionale*» del candidato sottoposto a valutazione (che la Commissione Centrale nella seduta del 10.02.2016 ha poi precisato doversi considerare «*alla stregua di un titolo autonomo (per così dire di chiusura) risultante dalla valutazione del curriculum culturale e professionale del candidato*» con riferimento ad «*attività di particolare rilevanza connessa con la funzione istituzionale dell'Agazia e svolta con rilevante positività di risultati*»).

Nel caso della ricorrente, tale giudizio risulta sia stato completamente omesso senza alcuna motivazione, nonostante gli elementi di valutazione forniti dalla candidata nel *curriculum vitae* allegato alla domanda di partecipazione al concorso (**doc. 8**), ad ulteriore riprova della superficialità e lacunosità della valutazione dei titoli della dott.ssa Rega.

8. In definitiva, la valutazione dei titoli della candidata appare senz'altro censurabile sotto tutti i profili anzidetti; tanto più perché ove la Sottocommissione si fosse attenuta ai criteri valutativi stabiliti *a monte* dalla Commissione Centrale, la dott.ssa Rega sarebbe risultata tra i vincitori del concorso a prescindere dall'esercizio del diritto di riserva interno previsto dall'art. 1 del bando, pure spettante.

In considerazione di quanto sopra esposto, **il punteggio per titoli** attribuitole dalla Sottocommissione nella seduta del 07.03.2016 (n. 1,97 punti – **doc. 16**) deve essere aumentato di n. 1,58 punti (+ n. 1,12 punti per le docenze riconosciute su incarico della SSEF; + n. 0,15 punti per ulteriori docenze su incarico della SSEF; + n. 0,01 punti per docenza al personale INPS dell'Emilia Romagna su incarico dell'Agazia delle Entrate; + n. 0,30 punti per commissioni d'esame/selezioni di personale interno all'Agazia) e pertanto **deve essere rideterminato in almeno n. 3,55 punti**. (salvo l'ulteriore punteggio da attribuire in base al giudizio globale sul profilo culturale e professionale della candidata);

Conseguentemente anche il punteggio finale della candidata deve essere rideterminato in almeno n. 74,71 punti (n. 71,16 punti per la prova orale + n. 3,55 punti per i titoli), tale da consentire la collocazione della ricorrente al n. 159° posto nell'elenco vincitori a prescindere dall'esercizio del diritto alla riserva (pure dovuto).

Avv. Prof. Gennaro Terracciano
Piazza di San Bernardo, 101 – 00187 ROMA
Tel. 069.293.92.38 - Fax 065.656.35.79
E-mail: segreteria@aaa-avvocati.it

Alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato, si insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia Codesto Ecc.mo TAR, in accoglimento del presente ricorso:

- accogliere nel merito il ricorso e il ricorso per motivi aggiunti, con ogni conseguente statuizione in ordine all'annullamento degli atti impugnati in epigrafe e per la declaratoria del diritto della ricorrente a beneficiare della riserva di cui all'art. 1 co. 2 del bando, nonché del diritto al ricalcolo del punteggio attribuito per i titoli e alla conseguente nuova collocazione (almeno) al n. 159° posto in graduatoria tra i vincitori del concorso;
- in subordine rispetto all'accoglimento del primo motivo del ricorso introduttivo, in ipotesi di suo denegato rigetto, annullare, per effetto dell'accoglimento del terzo motivo di ricorso, il bando di concorso e l'intera procedura concorsuale.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese, competenze ed onorari.

Ai fini delle norme sul contributo unificato, si dichiara che la controversia, di valore indeterminato, sconta il contributo unificato di € 325,00 (*ratione materiae*).


Roma, 30.09.2021

Avv. Prof. Gennaro Terracciano

Firmato digitalmente da:Gennaro Terracciano
Data:30/09/2021 15:04:00

IL SOTTOSCRITTO DIFENSORE DICHIARA CHE LA
PRESENTE COPIA ANALOGICA È CONFORME
ALL'ORIGINALE DIGITALE DAL QUALE È
ESTRATTA.

Roma li 30.09.2021



Notifica a mezzo del servizio postale

Relata di notifica ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994 n. 53


Io sottoscritto prof. avv. Gennaro Terracciano, con studio in Roma, alla Piazza San Bernardo n. 101, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n.1587 del 05 ottobre 2006, per conto della Dott.ssa ADELE REGA ho notificato il suesteso ricorso per motivi aggiunti a:

- 1- **Agenzia delle Entrate**, in persona del rappresentante legale p.t., presso la sede legale in Roma, Via Giorgione n. 106 a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 78513610213-7, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente relata di notifica

Cron. N.ro: 57/2021/A

prof. avv. Gennaro Terracciano

Vidimazione Postale



Notifica a mezzo del servizio postale

Relata di notifica ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994 n. 53



Io sottoscritto prof. avv. Gennaro Terracciano, con studio in Roma, alla Piazza San Bernardo n. 101, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n.1587 del 05 ottobre 2006, per conto della **Dott.ssa ADELE REGA** ho notificato il suesteso ricorso per motivi aggiunti a:

- 2- **Agenzia delle Entrate / Direzione Centrale Risorse Umane (già Direzione Centrale del Personale) / Ufficio Selezione del Personale (già Ufficio Selezione ed Inserimento)**, in persona del rappresentante legale p.t., con sede in Roma, Via Giorgione n. 159, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 78513610214-8, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente relata di notifica

Cron. N.ro: 57/2021/B

prof.avv. Gennaro Terracciano

Vidimazione Postale



Notifica a mezzo del servizio postale

Relata di notifica ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994 n. 53


Io sottoscritto prof. avv. Gennaro Terracciano, con studio in Roma, alla Piazza San Bernardo n. 101, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n.1587 del 05 ottobre 2006, per conto della **Dott.ssa ADELE REGA** ho notificato il suesteso ricorso per motivi aggiunti a:

- 3- **Agenzia delle Entrate**, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 78513610215-9, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente relata di notifica

Cron. N.ro: 57/2021/C

prof.avv. Gennaro Terracciano

Vidimazione Postale



Notifica a mezzo del servizio postale

Relata di notifica ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994 n. 53

Io sottoscritto prof. avv. Gennaro Terracciano, con studio in Roma, alla Piazza San Bernardo n. 101, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n.1587 del 05 ottobre 2006, per conto della **Dott.ssa ADELE REGA** ho notificato il suesteso ricorso per motivi aggiunti a:

- 4- **Agenzia delle Entrate / Direzione Centrale Risorse Umane (già Direzione Centrale del Personale) / Ufficio Selezione del Personale (già Ufficio Selezione ed Inserimento)**, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 , a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 78513610216-2, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente relata di notifica

Cron. N.ro: 57/2021/D

prof.avv. Gennaro Terracciano
Vidimazione Postale



Notifica a mezzo del servizio postale

Relata di notifica ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994 n. 53



Io sottoscritto prof. avv. Gennaro Terracciano, con studio in Roma, alla Piazza San Bernardo n. 101, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n.1587 del 05 ottobre 2006, per conto della **Dott.ssa ADELE REGA** ho notificato il suesteso ricorso per motivi aggiunti a:

5- **Francesco De Simone**, Via Borgo dei Leoni n. 71 - Interno: 2, Ferrara (FE) CAP 44121, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 78513610217-3, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente relata di notifica

Cron. N.ro: 57/2021/E

prof. avv. Gennaro Terracciano

Vidimazione Postale



Notifica a mezzo del servizio postale

Relata di notifica ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994 n. 53



Io sottoscritto prof. avv. Gennaro Terracciano, con studio in Roma, alla Piazza San Bernardo n. 101, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n.1587 del 05 ottobre 2006, per conto della **Dott.ssa ADELE REGA** ho notificato il suesteso ricorso per motivi aggiunti a:

6- **Chiara Putzolu**, Via dell'Orsa Maggiore n. 44, Roma CAP 00144 a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 78513610218-4, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente relata di notifica

Cron. N.ro: 57/2021/F

prof. avv. Gennaro Terracciano

Vidimazione Postale



Notifica a mezzo del servizio postale


Relata di notifica ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994 n. 53

Io sottoscritto prof. avv. Gennaro Terracciano, con studio in Roma, alla Piazza San Bernardo n. 101, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n.1587 del 05 ottobre 2006, per conto della **Dott.ssa ADELE REGA** ho notificato il suesteso ricorso per motivi aggiunti a:

7- **Elisabetta Colaci**, Via De Roggiero n. 94 Trani (BT) CAP 76125 a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 78513610219-5, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente relata di notifica

Cron. N.ro: 57/2021/G

prof. avv. Gennaro Terracciano
Vidimazione Postale



Notifica a mezzo del servizio postale

Relata di notifica ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994 n. 53

Io sottoscritto prof. avv. Gennaro Terracciano, con studio in Roma, alla Piazza San Bernardo n. 101, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n.1587 del 05 ottobre 2006, per conto della **Dott.ssa ADELE REGA** ho notificato il suesteso ricorso per motivi aggiunti a:

8- **Antonio Mastroberti**, Via Duomo n. 296 Napoli CAP 80138, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 78513610220-7, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente relata di notifica

Cron. N.ro: 57/2021/H

prof. avv. Gennaro Terracciano

Vidimazione Postale



Notifica a mezzo del servizio postale

Relata di notifica ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994 n. 53


Io sottoscritto prof. avv. Gennaro Terracciano, con studio in Roma, alla Piazza San Bernardo n. 101, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n.1587 del 05 ottobre 2006, per conto della **Dott.ssa ADELE REGA** ho notificato il suesteso ricorso per motivi aggiunti a:

9- **Maria Rosaria Molfetta**, Via Bonaduce 22 Scafati (SA) 84018 Roma; a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 78513610221-8, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente relata di notifica

Cron. N.ro: 57/2021/I

prof. avv. Gennaro Terracciano

Vidimazione Postale



Notifica a mezzo del servizio postale

Relata di notifica ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994 n. 53



Io sottoscritto prof. avv. Gennaro Terracciano, con studio in Roma, alla Piazza San Bernardo n. 101, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n.1587 del 05 ottobre 2006, per conto della **Dott.ssa ADELE REGA** ho notificato il suesteso ricorso per motivi aggiunti a:

10- **Mario Pizzuti**, Via Tullio Ascherelli 211-D Roma CAP 50166 a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 78513610222-9, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente relata di notifica

Cron. N.ro: 57/2021/L

prof. avv. Gennaro Terracciano

Vidimazione Postale



57/2021/A

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795V0493A - SL [1A63 - 1A35]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	
	VIA / PIAZZA	VIA GIORGIONE	106
	C.A.P.	COMUNE	N° CIV. (106)
			PROV. (RM)
MITTENTE	MITTENTE	Prof. Avv. Gennaro Terracciano	
	VIA / PIAZZA	Piazza San Bernardo, n. 101	
	C.A.P.	COMUNE	N° CIV.
			PROV.

Tel. 06.92939238 - Fax 06.56563579

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 55195

Sez. 08

Operaz. 139

Causale: AG

30/09/2021 16:54

Peso gr.: 120

Tariffa € 11.65 Affr. € 11.65

Cod. AG: 785136102137

Cod. AR: 685136102136

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

57/2021/B

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD. D1001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0469A - SL (1A29 - 1A35)

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE / DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE		
	VIA GIORDANO		159
	VIA / PIAZZA	00145 ROMA	N° CIV. PROV.
	C.A.P.	COMUNE	
MITTENTE	Prof. Avv. Gennaro Terracciano		
	MITTENTE Piazza San Bernardo, n. 101		
	VIA / PIAZZA	00187 Roma	N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
Tel. 06.92939236 - Fax 06.56563579			

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 55195 Sez. 08 Operaz. 136
Causale: AG 30/09/2021 16:53
Peso gr.: 120 Tariffa € 11.65 Affr. € 11.65

Cod. AG: 785136102148 Cod. AR: 685136102147

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

57/2024/C

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD. 04001A - Ed. 1/17 - EP0795AR0469A - SL [1A60 - 1A35]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	
	VIA / PIAZZA	VIA DEL PORTOGHESE	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	Prof. Avv. Gennaro Terracciano	
	VIA / PIAZZA	Piazza San Bernardo, n. 101	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.

00186 ROMA
00187 Roma
06.92939236 - Fax 06.56563579

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 55195 Sez. 08 Operaz. 137
Causale: AG 30/09/2021 16:51
Peso gr.: 120 Tariffa € 11.65 Affr. € 11.65

Cod. AG: 785136102159 Cod. AR: 685136102158

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

57/1021/0

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0785A/0499A - SI, [1A69 - 1A35]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)
È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	AGENZIA DELLE ATTIVITÀ/VILLEGGIO CENTRO INSORIE UMANE C/O AVVOCATA	
	VIA / PIAZZA	VIA DEI PROTOCALLEI	12 N° CIV.
	C.A.P.	ROMA	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	Prof. Avv. Gennaro Terraciano	
	VIA / PIAZZA	Piazza San Bernardo, n. 101	N° CIV.
	C.A.P.	00187 Roma	PROV.
		Tel. 06.92939238 - Fax 06.56563579	

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 55195

Sez. 08

Operaz. 136

Causale: AG

30/09/2021 16:49

Peso gr.: 120

Tariffa € 11.65 Affr. € 11.65

Cod. AG: 785136102162

Cod. AR: 685136102169

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

57/2021/F

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MAC 04031A - Ed. 1/17 - EP0795A0193A - SL [1A29 - 1A35]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	CHIARA RITZOU	
	VIA / PIAZZA	VIA DELL'ORSA MAGGIORE	N° CIV. <i>66</i>
	C.A.P.	00187	PROV. <i>(RM)</i>
	COMUNE	ROMA	
MITTENTE	MITTENTE	Prof. Avv. Gennaro Terracciano	
	VIA / PIAZZA	Piazza San Bernardo, n. 101	N° CIV.
	C.A.P.	00187 Roma	PROV.
	COMUNE	Tel. 06.92939236 - Fax 06.56563579	

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 55195 Sez. 08 Operaz. 134
Causale: AG 30/09/2021 16:47
Peso gr.: 120 Tariffa € 11.65 Affr. € 11.65

Cod. AG: 785136102184 Cod. AR: 685136102183

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

57/2021/G

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD. 04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0488A - SL (1A59 - 1A35)

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)
È vietato introdurre denaro e valori; Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	EUSABETTA COGARI		N° CIV. BT PROV.
	VIA / PIAZZA	VIA DE NOGGERO		
	C.A.P.	75125	COMUNE	
MITTENTE	MITTENTE	Prof. Avv. Gennaro Terracciano		N° CIV. PROV.
	VIA / PIAZZA	Piazza San Bernardo, n. 101		
	C.A.P.	00187 Roma	Tel. 06.92899236 - Fax 06.56563579	

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 55195 Sez. 08 Operaz. 133
Causale: AG 30/09/2021 16:46
Peso gr.: 120 Tariffa € 11.65 Affr. € 11.65
Cod. AG: 785136102195 Cod. AR: 685136102194
Bollo (accettazione manuale) TASSE

57/2021/H

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.C4001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - SL (1/69 - 1/35)

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)
È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	ANTONIO MASSIMO BERTI	
	VIA / PIAZZA	VIA DUOMO	296
	C.A.P.	50133	N° CIV. 114
	COMUNE	MARSA	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	Prof. Avv. Gennaro Terracciano	
	VIA / PIAZZA	Piazza San-Bernardo, n. 101	
	C.A.P.	00187 Roma	N° CIV.
		06.92980296 - Fax 06.56562570	PROV.

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 55195 Sez. 08 Operaz. 132
Causale: AG 30/09/2021 16:44
Peso gr.: 119 Tariffa € 11.65 Affr. € 11.65

Cod. AG: 785136102207 Cod. AR: 685136102206

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

57/2021/i

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.01001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0189A - SL (1469 - 1435)

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)
È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	MARIA ROSARIA NOLFETTA	
	VIA/PIAZZA	VIA BONADUCE	22
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	Prof. Avv. Gennaro Terracciano	
	VIA/PIAZZA	Piazza San Bernardo, n. 101	N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 55195
Causale: AG
Peso gr.: 119

Sez. 08 Operaz. 131
30/09/2021 16:41
Tariffa € 11.65 Affr. € 11.65

Cod. AG: 795136102218

Cod. AR: 685136102217

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

57/2021/L

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0735A/G189A - SL (1469 - 1435)

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)
È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	MARCO PIZZOTTI		N° CIV. PROV.
	VIA / PIAZZA	VIA TULLIO ASCHEBELLE 211-0		
	C.A.P.	COMUNE	00166 ROMA	
MITTENTE	MITTENTE	Prof. Avv. Gennaro Terracciano		N° CIV. PROV.
	VIA / PIAZZA	Piazza San Bernardo, n. 101		
	C.A.P.	COMUNE	00187 Roma	
		Tel: 06.92939238 - Fax 06.56563579		

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 55195 Sez. 08 Operaz. 130
 Causale: AG 30/09/2021 16:40
 Peso gr.: 119 Tariffa € 11.65 Affr. € 11.65

Cod. AG: 785136102229 Cod. AR: 685136102228

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE